



COMUNICATO UFFICIALE N. 11
Stagione Sportiva 2023/2024

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 1/AA al n. 10/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 LUGLIO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 1/AA

- Visto l'accordo ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dalla società A.S.D. GRENTARCADIA con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 268/AA del 3 marzo 2023;
- atteso che, ad oggi, la medesima società non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva;

si dà atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società A.S.D. GRENTARCADIA con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 268/AA del 3 marzo 2023.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 LUGLIO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 2/AA

- Visto l'accordo ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dalla società ASD FOOTBALL GENOVA CALCIO con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 299/AA del 28 marzo 2023;
- atteso che, ad oggi, la medesima società non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva;

si dà atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società ASD FOOTBALL GENOVA CALCIO con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 299/AA del 28 marzo 2023.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 LUGLIO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 3/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 604 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Stefano RAIA, e della società A.S.D. PRIMAVERA MARSALA, avente ad oggetto la seguente condotta:

STEFANO RAIA, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Primavera Marsala, in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la società, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dal punto 61 del Comunicato Ufficiale n. 1 del 2.7.2021 del Comitato Regionale Sicilia LND, per avere lo stesso omesso di trasmettere a quest'ultimo, entro il termine del 24 gennaio 2022, copia dei certificati attestanti l'idoneità all'attività agonistica per la stagione sportiva 2021-2022 relativi ai calciatori sigg.ri Bonafede Salvatore Nato, Bonura Mauro, Centonze Andrea, Corrao Rudy, De Marco Vincenzo, Figuccio Alessandro Salvatore, Genna Giovanni Leonid, Lo Presti Giuseppe, Pellegrino Gianluca (nato l'1.9.1999), Pellegrino Gianluca (nato il 3.10.2001) e Sciacca Tommaso;

A.S.D. PRIMAVERA MARSALA, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Raia Stefano;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Matteo Giovanni GERARDI, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. PRIMAVERA MARSALA, e dal Sig. Stefano RAIA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Stefano RAIA, e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. PRIMAVERA MARSALA;

– si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 LUGLIO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

COMUNICATO UFFICIALE N. 4/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 632 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Damiano FERRERI, avente ad oggetto la seguente condotta:

DAMIANO FERRERI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. A Ferraris Villanova 1956, in violazione dell'art. 4, comma 1, e 36, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso in data 23.1.2023, alle ore 12:46, inviato all'arbitro della gara *A.C.D. Guidonia – A.S.D. A Ferraris Villanova 1956* disputata il 22.1.2023, valevole per il Girone F del Campionato di Prima Categoria del Lazio, tramite il social network "Facebook", messaggi di testo dal contenuto offensivo;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Damiano FERRERI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) giornate di squalifica per il Sig. Damiano FERRERI;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 LUGLIO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

COMUNICATO UFFICIALE N. 5/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 690 pf 22-23 adottato nei confronti del Sig. Giovanni ARUTA, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIOVANNI ARUTA, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 2, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della A.I.A. quale Arbitro Benemerito con funzioni di Osservatore Arbitrale della sezione di Frattamaggiore, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione alla violazione dell'art. 42, comma 3 lettere a) c) e q), del Regolamento Associazione Italiana Arbitri e degli artt. 3.2, 4 e 6.1 del Codice Etico e di Comportamento dell'Associazione Italiana Arbitri, e in riferimento all'art. 52, comma 1, lettera e), e comma 6, lettera b), del Regolamento Associazione Italiana Arbitri, nonché in riferimento all'art. 2, comma 4, lettera b, del Regolamento degli Organi Tecnici dell'Associazione Italiana Arbitri, per non aver osservato i principi della lealtà, della correttezza e della probità; per non aver improntato il comportamento, anche estraneo allo svolgimento dell'attività sportiva ai principi di lealtà, trasparenza, rettitudine e della comune morale ispirati alla virtù del ben operare, in quanto non segnalava con immediatezza e per iscritto, al Presidente Sezionale l'avviso di garanzia ricevuto, la pendenza del procedimento a suo carico e le intervenute condanne, per reato non colposo, nei gradi di merito e di legittimità, la cui condanna veniva resa in via definitiva con sentenza emessa dalla Corte di Cassazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giovanni ARUTA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di sospensione per il Sig. Giovanni ARUTA;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 LUGLIO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 6/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 678 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Giuseppe CRETELLA e Diego NARDONE, e della società A.S.D. AMATORI VALLEMAIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIUSEPPE CRETELLA, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Amatori Vallemaio, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F., nonché dall'art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti per avere lo stesso, nel periodo tra il 6.12.2022 ed il 19.04.2023, omesso di tesserare e di affidare il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato di Seconda Categoria del Lazio, ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico;

In violazione, altresì, dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F e dall'art. 39, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dall'art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti per avere lo stesso, nel periodo tra il 6.12.2022 ed il 19.4.2023, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato di Seconda Categoria del Lazio, al Sig. Diego Nardone nonostante lo stesso fosse sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

DIEGO NARDONE, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Amatori Vallemaio, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dall'art. 39, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, nel periodo tra il 6.12.2022 ed il 19.4.2023, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Amatori Vallemaio militante nel campionato di Seconda Categoria del Lazio, pur essendo sprovvisto della qualifica di Allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

A.S.D. AMATORI VALLEMAIO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società

per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Giuseppe Cretella, quale Presidente dotato di poteri di rappresentanza, e Diego Nardone, quale dirigente;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuseppe CRETELLA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. AMATORI VALLEMAIO, e dal Sig. Diego NARDONE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Giuseppe CRETELLA, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Diego NARDONE, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. AMATORI VALLEMAIO;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 LUGLIO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

COMUNICATO UFFICIALE N. 7/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 627 pf 22-23 adottato nei confronti del Sig. Salvatore Antonio DI GIOVANNI, avente ad oggetto la seguente condotta:

SALVATORE ANTONIO DI GIOVANNI, all'epoca dei fatti Presidente Sezione AIA Acireale, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione all'art. 23, comma 3, lett. e), lett. u), e agli artt. 24, comma 4, 40, commi 1 e 2, e 48, comma 5, del Regolamento AIA all'epoca dei fatti vigente, trasfusi nell'art. 23, comma 3 lett. e), -lett. u) e negli artt.39, comma 9 lett. d), -lett. e), 42, commi 1 e 2, e 52, comma 5, del Regolamento AIA vigente, per avere, nella riunione del CDS del 15 marzo 2021, in qualità di Presidente di Sezione, pur non essendo all'ordine del giorno, discusso la questione della revoca degli esoneri dall'attività tecnica, non concedendo al tesserato AIA Arbitro Benemerito, Raciti Giuseppe, l'esonero dall'attività tecnico sezionale che veniva comunicata al predetto in data 23.7.2021, nonché per aver disposto, con comunicazione del 23/7/2021, la revoca dell'esonero dall'attività tecnica in assenza dei presupposti e dei requisiti previsti nei riguardi degli Arbitri Benemeriti Domenico D'Arrigo, Orazio Raciti e Salvatore Spina, esonerato dall'attività tecnica che veniva successivamente concesso e comunicato ai predetti tesserati AIA in data 9 agosto 2021;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Salvatore Antonio DI GIOVANNI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di sospensione per il Sig. Salvatore Antonio DI GIOVANNI;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 LUGLIO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

COMUNICATO UFFICIALE N. 8/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 683 pfi 22-23 adottato nei confronti della società ASD ROSETANA CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

ASD ROSETANA CALCIO, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per la violazione ascritta al Sig. Bohdan Yevhenii, all'epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la A.S.D. Rosetana Calcio, ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse di tale società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, relativa alla sottoscrizione di una dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a Federazioni estere;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuseppe LAMEDICA, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD ROSETANA CALCIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD ROSETANA CALCIO.;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 LUGLIO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 9/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 480 pf 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Sebastiano SCIORTINO, Ruggero SPERANZA e Andrea LORUSSO, e della società AD FS SESTRESE CALCIO 1919, avente ad oggetto la seguente condotta:

SEBASTIANO SCIORTINO, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.D.F.S. Sestrese Calcio 1919, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico e 23, comma 1, delle NOIF per aver consentito o, comunque, non impedito al sig. Andrea Lorusso, persona priva dei necessari requisiti abilitativi previsti dal Regolamento del Settore Tecnico e al sig. Ruggero Speranza, tecnico privo di valido tesseramento, di svolgere, nella stagione sportiva 2021-2022, l'attività di allenatori di fatto per la leva 2006 della società A.D.F.S. Sestrese Calcio 1919;

RUGGERO SPERANZA, allenatore di base nella stagione 2021/2022 collaboratore del Settore Giovanile e Scolastico con mansione di Responsabile Tecnico per il progetto di sviluppo territoriale "Evolution Programme" riferito alle società e ai tesserati della provincia di La Spezia e nella stagione 2022/2023 privo di tesseramento, in violazione:

a) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 37, comma 1, 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico e 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per essere venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, avendo posto in essere, nella stagione sportiva 2022/2023, in concorso con il sig. Andrea Lorusso, attività di proselitismo nei confronti di giovani calciatori minorenni tesserati per la società ASD Little Club James al fine di convincerli a tesserarsi per altre società;

b) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia in relazione agli artt. 33, comma 1, e 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché in relazione agli artt. 23, comma 2, e 38, comma 1, delle NOIF, per aver svolto scientemente e consapevolmente, nella stagione sportiva 2021/2022, l'attività di allenatore di fatto, benché privo di valido tesseramento, della leva 2006 della società A.D.F.S. Sestrese Calcio 1919;

c) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 33, comma 1, e 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché in relazione agli artt. 23, comma 2, e 38, comma 1, delle NOIF, per aver svolto scientemente e consapevolmente, nella stagione sportiva 2022/2023, l'attività di

allenatore di fatto, benché privo di valido tesseramento, della leva 2006 della società ASD Little Club James;

ANDREA LORUSSO, dirigente tesserato per la società Sestrese nella stagione sportiva 2021/2022 e tesserato per la società ASD Little Club James nella stagione sportiva 2022/2023, in violazione:

a) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per essere venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, avendo posto in essere, nella stagione sportiva 2022/2023, in concorso con il sig. Ruggero Speranza, attività di proselitismo nei confronti di giovani calciatori minorenni tesserati per la società ASD Little Club James al fine di convincerli a tesserarsi per altre società nella stagione sportiva seguente;

b) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico e 23, comma 1, delle NOIF, per aver svolto scientemente e consapevolmente, nella stagione sportiva 2021/2022, pur non avendone titolo in quanto non abilitato e privo dei necessari requisiti previsti dal Regolamento del Settore Tecnico, l'attività di allenatore di fatto della leva 2006 per la società A.D.F.S. Sestrese Calcio 1919;

c) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico e 23, comma 1, delle NOIF, per aver svolto scientemente e consapevolmente, nella stagione sportiva 2022/2023, pur non avendone titolo in quanto non abilitato e privo dei necessari requisiti previsti dal Regolamento del Settore Tecnico, l'attività di allenatore di fatto della leva 2006 per la società ASD Little Club James;

AD FS SESTRESE CALCIO 1919, per responsabilità diretta e oggettiva ex art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per l'operato del proprio presidente sig. SEBASTIANO SCIORTINO, e dei sig.ri Ruggero Speranza e Andrea Lorusso così come sopra contestato;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art.126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Sebastiano SCIORTINO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società AD FS SESTRESE CALCIO 1919, e dai Sig.ri Ruggero SPERANZA e Andrea LORUSSO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Sebastiano SCIORTINO, 4 (quattro) mesi di squalifica per il Sig. Ruggero SPERANZA, 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Andrea LORUSSO, e di € 450 (quattrocentocinquanta/00) di ammenda per la società AD FS SESTRESE CALCIO 1919;

– si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 LUGLIO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 10/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 763 pf 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Massimo MAGNANI, e della società CESENA FC, avente ad oggetto la seguente condotta:

MASSIMO MAGNANI, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società CESENA FC, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'inosservanza dell'impegno assunto con la dichiarazione di cui al N. 4 – Requisiti sportivi ed organizzativi – n. 2 lett. d) del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione ai campionati nazionali di serie A e serie B femminili per la stagione sportiva 2022/2023 pubblicato con CU n. 223/A del 27.04.2022, per non aver adempiuto all'obbligo di sostituzione e comunicazione delle figure organizzative entro il termine di sessanta giorni previsto nel Comunicato, essendo state formalizzate le dimissioni del preparatore atletico, sig. Matteo Tozzi, in data 11.9.2022 ed avendo provveduto al tesseramento del nuovo preparatore atletico, sig. Alessandro Caforio, solo in data 24.11.2022;

CESENA FC, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato sig. Massimo Magnani al momento della commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art.126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Massimo MAGNANI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società CESENA FC;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Massimo MAGNANI, e di € 1.000,00 (mille/00) di ammenda per la società CESENA FC;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 LUGLIO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina